

ALLEGATO 11 - RETTIFICA DELL’OFFERTA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, INFORMATICA E GESTIONE CONDIVISA DELLE AULE DIDATTICHE, INFORMATICHE E MULTIMEDIALI DELL’UNIVERSITÀ “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO

Spett.le
Università degli studi
“Magna Graecia” di
Catanzaro

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, INFORMATICA E GESTIONE CONDIVISA DELLE AULE DIDATTICHE, INFORMATICHE E MULTIMEDIALI DELL’UNIVERSITÀ “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO

RETTIFICA DELL’OFFERTA TECNICA E/O ECONOMICA

LOTTO Nr. _____

l sottoscritt_ (nome e cognome) _____ nat_ a _____ Prov. _____ il _____
residente a _____ via/piazza _____ n. _____ Codice Fiscale _____ in qualità
di _____ della società _____, che partecipa alla presente iniziativa nella seguente forma:

chiede

di rettificare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, gli errori materiali¹ riportati nell’Offerta Tecnica <e/o nell’Offerta Economica>.

Pertanto, l’elemento di seguito specificato, di cui al ____ <indicare paragrafo, punto o sottopunto e pagina dell’offerta> che recita:

_____ deve intendersi sostituito con il seguente:

_____ _l_ sottoscritt_, dichiara che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza e di essere consapevole che la rettifica dell’offerta può comportare l’inammissibilità dell’offerta stessa ove ritenuta non accoglibile in quanto configurabile come modifica sostanziale dell’offerta.

Il Legale Rappresentante
Firmata Digitalmente

La presente istanza dovrà essere sottoscritta secondo le modalità previste per la sottoscrizione dell’“Offerta Tecnica” e dell’“Offerta Economica” così come indicate nella documentazione di gara.

¹ Dai principi fin qui espressi dalla giurisprudenza, si ricava che l’errore materiale deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile “ictu oculi” dalla lettura del documento dell’offerta; che la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena, altrimenti, l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della “par condicio” dei concorrenti; che tale complessiva operazione deve fondarsi su elementi – identificativi dell’errore – desumibili dall’atto stesso. Non già da fonti esterne.